

ORIGINALE

Comune di Carbonia

Provincia del Sud Sardegna

| ORDINANZA DEL SINDACO - UFFICIO AMBIENTE | |
|--|------------|
| Numero | Data |
| 25 | 11-08-2020 |

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | PREVENZIONE INCENDI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA RICADENTE NEL TERRITORIALE COMUNALE. |
|-----------------|---|

IL SINDACO

Vista la nota della RFI Spa Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Direzione Territoriale Produzione di Cagliari, prot. RFI-DPR_DTP_CA0011020000853, avente a oggetto "Prevenzione incendi".

Dato atto che nella predetta comunicazione si chiede, ai sensi del DPR 753/1980, di emettere specifica ordinanza per la difesa della linea ferroviaria dagli incendi prevedendo:

- l'obbligo in capo ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti al pascolo o incolti, adiacenti a linee ferroviarie, durante tutto il periodo di grave pericolosità, di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile;
- l'obbligo, per gli stessi possessori, di circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà, inoltre, essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.

Preso atto che la stessa nota costituisce segnalazione qualificata di accertato pericolo per la pubblica incolumità.

Considerato che lo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta, soprattutto nel periodo estivo, un potenziale pericolo per l'alta probabilità di innesco e di sviluppo di incendi con conseguente pericolo per la pubblica incolumità e di interruzione del pubblico servizio ferroviario.

Ritenute sussistenti le motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 54 c. 2 del d.lgs. 267/2000, di un provvedimento contingibile ed urgente a tutela dell'incolumità pubblica, finalizzato a garantire che lo svolgimento del servizio ferroviario, sul tratto ricadente nel territoriale comunale, avvenga in condizioni di sicurezza.

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e, in particolare, gli artt. 52 e 55.

ORDINA

1) a tutti i proprietari, possessori o detentori di aree adiacenti alla sede ferroviaria, nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Carbonia, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio online dell'Ente:

- a. di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile;
- b. di circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà, inoltre, essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Carbonia per l'intero periodo di validità della medesima;
- che la validità della presente ordinanza è fissata in n. 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio online del Comune;
- di trasmettere l'ordinanza a:
Prefettura di Cagliari

RFI S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione di Cagliari

Commissariato P.S. di Carbonia

Compagnia C.C. di Carbonia

Stazione Forestale e Vigilanza ambientale di Carbonia

Comando Polizia Locale

Servizio Ambiente

Servizio Manutenzioni

AVVERTE

che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza, fatta salva l'applicazione dell'art. 650 c.p., verrà applicata la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis d.lgs. 267/2000.

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. n. 104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm.ii.).

Che il Responsabile del Procedimento della presente Ordinanza è l'ing. Giovanni Tocco, Funzionario Tecnico del Servizio Ambiente.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

IL SINDACO

Dott.ssa Paola Massidda

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Sindaco
Paola Massidda

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.